

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ADAMO ONLUS

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita l'associazione di volontariato denominata "Adamo ONLUS" ai sensi della legge 266/91 che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

Articolo 2

L'associazione ha sede attualmente in CIVITAVECCHIA, via Molise 12 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente. Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Articolo 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

24 MAG. 2010

OGGETTO

ADAMO "ONLUS"
Via Molise 12 - 00053 CIVITAVECCHIA
C.F. 91037100582
IL PRESIDENTE
Massimiliano Fico



Articolo 4

"ADAMO ONLUS" è un'associazione di volontariato che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione ha come scopo principale quello di promuovere l'assistenza sociale e socio-sanitaria ai malati oncologici ed il sostegno ai familiari avvalendosi di volontari e di personale specializzato (medici, infermieri, psicologi ecc.), l'associazione si propone comunque di intervenire in tutti i casi di disagio alla persona in tutte le sue molteplici sfaccettature.

L'associazione ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali.

Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per perseguire gli scopi sociali l'associazione in particolare si propone:

- a) di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;
- b) di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
- c) di realizzare accoglienza temporanea presso le strutture a disposizione dell'associazione di persone in stato di bisogno finalizzata alla ricerca di una sistemazione autonoma;
- d) Promuovere , organizzare e gestire, anche unitamente ad altri soggetti pubblici o privati, di assistenza sociale , psicologica sanitaria e medica domiciliare, ricoveri presso strutture sanitarie , consulenza medica;
- e) Effettuare trasporti verso luoghi di cura con mezzi polifunzionali, speciali e di soccorso di persone affette da qualsiasi patologia;
- f) Gestire per l'inserimento sociale dei diversamente abili ed anziani, case famiglie , parchi pubblici, laboratori di preparazione e manipolazione per il successivo inserimento nel mondo del lavoro;
- g) Gestire asili nido e scuole per l'infanzia con particolare attenzione verso i soggetti svantaggiati
- h) Gestire hospice oncologici o comunque per malati terminali, centri residenziali per anziani luoghi di svago e di socializzazione;
- i) Gestire ambulatori, poliambulatori e centri di primo soccorso;
- j) Gestire piccoli ristoranti sociali per l'inserimento di soggetti svantaggiati;
- k) Intervenire attraverso raccolte di derrate alimentari o medicinali nei casi di conclamata povertà sociale;
- l) Realizzazione promozione e gestione di attività e strutture per l'avvio all'adozione ed affido per giovani coppie;
- m) Realizzazione di strutture di inserimento sociale ed alberghiero per la risposta ai genitori di figli diversamente abili al "dopo di noi";
- n) Creazione di mense e centri di ristoro per persone povere o poco abbienti;
- o) Creazione di gruppi di sostegno di aiuto ed informazione alle giovani coppie ed alle famiglie;
- p) Turismo sociale e partecipazione a eventi di intrattenimento culturale;
- q) Effettuare pubblicazioni convegni, ricerche sul disagio sociale ed i bisogni sociali;
- r) Realizzazione di un centro di ricerca per cure palliative;
- s) Realizzazione, allo scopo di consentire raccolte fondi o per lancio di importanti messaggi sociali, di manifestazioni eventi teatrali, musicali o qualsiasi altra forma di spettacolo;
- t) Partecipare ad organismi ed associazioni aventi scopi affini con particolare attenzione alle attività degli organismi di protezione civile

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.


L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

24 MAG. 2010

2



Articolo 7

Tutti i soci della Associazione hanno diritto di partecipare alla vita della stessa in ogni sua iniziativa ed in particolare:

- a) frequentare la sede dell'Associazione;
- b) usufruire di tutti i servizi speciali e tutte le agevolazioni predisposte dalla associazione;
- c) di consultare i libri contabili e di avere notizie sullo svolgimento delle operazioni in vista della riunione assembleare che approva il rendiconto;
- d) partecipare con diritto di voto, alle assemblee della Associazione per l'approvazione e modifiche dello Statuto e dei regolamenti e delle nomine degli organi direttivi dell'Associazione.

DOVERI DEI SOCI

Articolo 8

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

Gli associati devono astenersi nella maniera più assoluta :

- a) dallo svolgere attività di carattere politico nei locali ed impianti utilizzati dall'associazione;
- b) da qualsiasi manifestazione che possa arrecare danno agli impianti sociali e disturbo agli altri soci e loro ospiti.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Articolo 9

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso, tramite comunicazione scritta , la quale può essere notificata in qualsiasi momento e non esonera comunque il socio dagli impegni e dalle obbligazioni prese all'atto della nomina. Tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio ha ricevuto la notifica della volontà di recesso.
- b) Per decesso o estinzione giuridica.
- c) Per decadenza, nel caso in cui venga a mancare uno dei requisiti per cui l'associato è stato ammesso.
- d) Per esclusione , con delibera del Consiglio Direttivo.


Sono considerate cause di esclusione :

- a) una condotta morale che arrechi motivi di indisciplina ed indegnità da chiunque accertate;
- b) l'aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto ed alle delibere degli organi sociali;
- c) non abbia adempiuto le obbligazioni assunte;

24 MAG. 2010

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

4



SOCI

Articolo 5

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo

I soci, pur avendo i medesimi diritti, possono essere suddivisi in :

- Soci Fondatori

Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo.

- Soci Operativi

Sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

- Soci Onorari

Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

AMMISSIONE DEI SOCI

Articolo 6

L'associazione si compone di un numero illimitato di associati. L'ammissione dei soci avviene su domanda scritta degli interessati ed è a tempo indeterminato tranne che per i soci onorari che invece è a tempo determinato ed avviene su proposta di un membro del consiglio Direttivo. Nella domanda il richiedente deve dichiarare di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e regolamenti e di essere a piena conoscenza delle deliberazioni già adottate dagli organi della associazione e di accettarle nella loro integrità. L'accettazione della domanda per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo; questo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego. Non potranno essere ammessi come soci coloro i quali abbiano riportato condanne per delitti non colposi. Non possono essere previsti soci temporanei per la partecipazione alla vita associativa, fermo restando il loro diritto di recesso. La posizione di socio è incompatibile con l'iscrizione in altra associazione della stessa natura. Il socio ammesso, dovrà versare una quota che andrà ad aumentare il fondo di dotazione della associazione e il contributo associativo annuale determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.

DIRITTI DEI SOCI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

24 MAG. 2010

ADAMO "ONLUS"
Via Molise, 12 - 00053 CIVITAVECCHIA
C.F. 91037100582
IL PRESIDENTE
Massimiliano Ficco



d) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso il socio escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio dei probiviri di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Il ritardato pagamento dei contributi associativi protrattosi per oltre quaranta giorni dalla scadenza prestabilita determina automaticamente la perdita della qualità di socio, senza che occorra a riguardo una pronuncia del Consiglio Direttivo.

ORGANI SOCIALI

Articolo 10

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Organi della associazione sono:

- 1- l'assemblea dei Soci;
- 2- il Consiglio Direttivo;
- 3- il Presidente;
- 4- il Vice Presidente;
- 5- il Tesoriere;
- 6- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 7- il Collegio dei Probiviri;
- 8- il Presidente Onorario.

24 MAG. 2010

ADAMO ONLUS
Via Molise, 12 - 00058 CIVITAVECCHIA
C.F. 91037100582
IL PRESIDENTE
Massimiliano Riccio



L'esercizio delle cariche sociali è a titolo gratuito, è ammesso il rimborso delle sole spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica purché documentate.

L'ASSEMBLEA

Articolo 11

L'assemblea è composta da tutti i soci in regola con i versamenti delle quote sociali ed è l'organo sovrano della associazione. Tutti i partecipanti maggiori di età hanno diritto di voto e in particolare di:

- a) approvare e modificare lo Statuto e i regolamenti;
- b) approvare il rendiconto consuntivo (entro il 30 aprile);
- c) eleggere il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere, il Collegio dei revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri ed il Presidente Onorario;
- d) delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- e) delibera sui regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della associazione;
- f) deliberare sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione, di fondi, riserve o capitale;
- g) deliberare lo scioglimento e la liquidazione della associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- h) deliberare sulla ratifica di convenzioni con Enti pubblici o privati.

L'assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria:

- I) dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno;

- II) per decisione del Consiglio Direttivo;
- III) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci fondatori ed ordinari nel loro insieme;
- IV) su richiesta del collegio dei Revisori.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso, di almeno dieci giorni da affiggersi nei locali della associazione o sul sito internet (se presente), o a mezzo fax, o posta elettronica, o posta ordinaria, che deve contenere l'ordine del giorno, il luogo della riunione e l'orario.

L'assemblea in sede ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

È approvata la deliberazione che ottiene la maggioranza dei voti espressi. Il Presidente, di volta in volta, sentita l'assemblea stabilisce se il voto dovrà essere palese o segreto e le modalità di attuazione della votazione.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi esclusivamente per iscritto ad altro socio. È vietato il cumulo delle deleghe.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi.

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a) per deliberare sullo scioglimento;
- b) per deliberare sul trasferimento della sede;
- c) per deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- d) per deliberare su ogni altro carattere straordinario sottoposto ad approvazione del Consiglio Direttivo.

Presiede l'assemblea il Presidente e in sua assenza il Vice-Presidente o altra persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente ha facoltà di invitare ad assistere all'assemblea, anche non soci, quali collaboratori o osservatori, un rappresentante dell'Ente convenzionato ha diritto di partecipare ai lavori, di avere la parola senza diritto di voto per le delibere assembleari che riguardano la convenzione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO


24 MAG. 2010

Articolo 12

La associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dall'Assemblea, da un minimo di 5 membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere, ad un massimo di 9 membri e dura in carica 5 anni.

Non possono far parte del Consiglio Direttivo i soci che non siano iscritti da almeno 6 anni nel libro soci, (questa norma non si applica per coloro che risultano esser iscritti precedentemente alla data della presente modifica statutaria). Non possono far parte del

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Consiglio Direttivo anche i soci che ricoprono cariche pubbliche e/o cariche nei partiti politici, o siano iscritti all'ordine dei medici.

Il Consiglio Direttivo delibera su tutti i provvedimenti che ritiene opportuno per il raggiungimento degli scopi della associazione.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) convocare l'Assemblea e deliberare sull'amministrazione ed esclusione dei soci;
- b) regolare ed organizzare le attività sociali, determinare gli importi delle quote di ammissione e dei contributi associativi;
- c) provvedere alla gestione ed all'amministrazione del patrimonio con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- d) provvedere alla nomina del Segretario del Consiglio Direttivo;
- e) dichiarare i consiglieri decaduti, quando mancano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del consiglio: essi potranno essere sostituiti con altri soci che seguivano nella graduatoria delle elezioni.

Valgono per il Consiglio Direttivo le norme stabilite per la perdita della qualifica di socio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

La convocazione deve essere affissa almeno dieci giorni prima nei locali della associazione o mezzi fax, o posta elettronica, o posta ordinaria, o telegramma e deve contenere l'o.d.g. e l'orario della riunione.

DURATA IN CARICA

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata stabilita dall'Assemblea dei Soci.

Se vengono meno uno o più membri del Consiglio Direttivo, ma comunque restano in carica la maggioranza dei componenti, il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, convocherà senza indugio l'assemblea che procederà alla sola nomina dei sostituti.

In ogni caso se per decadenza, dimissioni o per qualunque altra ragione venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, questo decadrà alla successiva Assemblea che il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, dovrà convocare entro trenta giorni in modo tale da procedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti vale il voto del Presidente. Delle adunanze è redatto verbale firmato dal Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro dei verbali del Consiglio Direttivo, conservato presso la sede sociale. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso, delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

IL PRESIDENTE

Articolo 14

Al Presidente spetta la rappresentanza legale di fronte a terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può delegare funzioni solo a membri del Consiglio stesso e nominare procuratori speciali. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di

24 MAG. 2010

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ADAMO "ONLUS" ADAMO
Via Molise, 12 - 00153 CIVITAVECCHIA
C.F. 91037100582
IL PRESIDENTE
Massimiliano Riccio

necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente cura la predisposizione del rendiconto consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea corredandoli di idonee relazioni.

Il Presidente e la persona nominata tesoriere possono congiuntamente aprire conti correnti bancari o postali e operare su di essi con firma congiunta.; possono inoltre disgiuntamente riscuotere somme e compiere nei casi di urgenza atti di gestione non rientranti nelle loro attribuzioni, da sottoporre entro quindici giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

IL VICEPRESIDENTE

Articolo 15

Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per terzi prova dell'impedimento del Presidente.

IL TESORIERE

Articolo 16

Il Tesoriere cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto consuntivo accompagnandolo con idonea relazione contabile.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 17

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Associazione è composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica cinque anni.

Il collegio dei revisori dei conti è nominato dall'assemblea. Il collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell'Assemblea, verificare e controllare l'operato del consiglio direttivo e dell'assemblea, verificare e controllare l'operato del consiglio direttivo e l'operato dell'associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il collegio potrà altresì indirizzare al presidente ed ai membri del consiglio direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 18

Il collegio dei Probiviri è costituito da tre membri nominati dall'assemblea. Essi durano in carica cinque anni, sono sempre rieleggibili e non hanno diritto a retribuzione.. In caso di cessazione di uno dei probiviri nel corso dell'esercizio sociale, il consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione fino alla prossima Assemblea. La associazione

24 MAG. 2010

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

8

ADAMO ONLUS
Via Molise, 12 - 00058 CIVITAVECCHIA
C.F. 91037100582
IL PRESIDENTE
Massimo Lano Riccio

sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardano l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamenti o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti. Rientrano nella competenza del Collegio dei Probiviri le decisioni sulla legittimità di recesso, della esclusione e di qualunque altra controversia rimessa da parte del Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei soci. Il ricorso ai probiviri deve essere proposto a pena la decadenza nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia. I probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione davanti all'autorità giudiziaria. L'impugnazione in questi casi deve essere proposta, a pena la decadenza non oltre 30 giorni dalla comunicazione della decisione.

PRESIDENTE ONORARIO

Articolo 19

E' nominato Presidente Onorario colui che ha acquisito particolare merito per aver dato lustro con il proprio operato e merito a favore dell'associazione.

La carica è fissata in cinque anni ed è rinnovabile.

Il Presidente Onorario, su sua richiesta, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive.

RENDICONTO CONSUNTIVO

Articolo 20

L'esercizio si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Entro il ventotto febbraio il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il rendiconto deve restare depositato presso la sede sociale nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione. a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

PATRIMONIO ED ENTRATE

Articolo 21

Il patrimonio della Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che gli pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale della Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci, al momento dell'ammissione.


Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- 1) contributi associativi versati dai soci
- 2) dagli introiti realizzati dallo svolgimento delle sue attività connesse e strettamente complementari a quelle istituzionali.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente il contributo minimo da effettuare all'atto dell'adesione.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

24 MAG. 2010



L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto ai contributi associativi. E' comunque facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di recesso o di esclusione può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

LIBRI SOCIALI

Articolo 22

Oltre la tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene il libro cassa, i libri delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio direttivo, dei Revisori dei Conti, il libro soci ed il registro dei volontari.

AVANZI DI GESTIONE

Articolo 23

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano dovute per legge. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e complementari.

SCIOGLIMENTO

Articolo 24

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea generale straordinaria che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Associazioni non lucrative aventi finalità analoghe o fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n.662, salvo diverse destinazioni imposte dalla legge.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 25

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di controversia fra gli associati, sarà rimessa al giudizio del Collegio dei Probiviri che giudicherà secondo equità e senza formale procedura

NORME FINALI

Articolo 26

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.

24 MAG. 2010

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

